



Regolamento di Ateneo per l'Integrità scientifica nella ricerca (Emanato con D.R. n. 1782 dell'1 Luglio 2022)

Art. 1 - Premessa

L'Ateneo, allo scopo di corrispondere pienamente alle proprie finalità istituzionali di luogo deputato a dare effettività a diritti quali la libertà della ricerca, la formazione, la professionalizzazione e consapevole del ruolo fondamentale che la costante implementazione dell'impresa conoscitiva ha nelle società democratiche, considera l'integrità nello svolgimento della ricerca un pilastro irrinunciabile su cui basare la propria attività di produzione di nuovo sapere, sia nel campo tecnico-scientifico che in quello umanistico, giuridico ed economico. Considera inoltre di prioritaria importanza trasferire ai giovani che si formano nell'Ateneo i principi fondanti dell'integrità nello svolgimento dell'attività di ricerca.

Il presente regolamento è lo strumento attraverso cui l'Ateneo promuove la diffusione dei principi dei comportamenti etici e gestisce gli eventuali casi di deviazione da essi.

A tale scopo l'Ateneo fa propri i principi e le metodologie contenuti nel *"Singapore Statement on Research Integrity"*, elaborato nel corso della *2nd World Conference on Research Integrity*, tenutasi a Singapore nel 2010, e nel documento *"The European Code of Conduct for Research Integrity"*, elaborato dal gruppo di lavoro internazionale promosso dalla *European Science Foundation*.

Art. 2 - Principi generali

I principi generali dell'integrità scientifica che tutti gli studiosi che operano nell'Ateneo sono tenuti ad osservare sono i seguenti:

- gli obiettivi delle ricerche vanno esposti in maniera chiara ed esplicita;
- le metodologie utilizzate vanno sempre riferite in maniera precisa e dettagliata, così da permettere a chiunque la ripetizione delle procedure;
- le ricerche vanno eseguite con metodo rigoroso ed attento ai dettagli;
- i risultati delle ricerche devono essere comunicati in maniera completa e i singoli dati sperimentali e la loro elaborazione devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili a chi sia ad essi interessato;
- l'interpretazione dei risultati deve essere basata su metodologie e procedure scientificamente accreditate;
- lo studioso deve essere imparziale ed indipendente rispetto a chi commissiona o finanzia la ricerca, a possibili pressioni di tipo ideologico o politico, e ad interessi economici. In ogni caso, l'esistenza di possibili conflitti di interesse deve essere sempre inequivocabilmente dichiarata;
- le ricerche vanno svolte ponendo grande attenzione al rispetto ed alla cura degli oggetti della ricerca, siano essi esseri umani, animali, esseri viventi, o parti di essi, l'ambiente in generale e reperti di interesse culturale;
- gli studiosi sono tenuti a riconoscere il credito dei risultati conseguiti e delle idee formulate dagli altri studiosi, attraverso la citazione corretta delle fonti ed il riconoscimento del ruolo di co-autore a tutti coloro che hanno contribuito alla ideazione e realizzazione delle ricerche;
- gli studiosi non devono riproporre come originali risultati, propri o altrui, già pubblicati;
- i docenti e i ricercatori che hanno responsabilità nella gestione dei progetti devono promuovere un ambiente di ricerca improntato all'integrità;
- i tutori sono tenuti a trasmettere i principi della integrità ai giovani in formazione.

Art. 3 - Violazioni dei principi dell'Integrità nella ricerca

Le più gravi violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca sono:

- la Falsificazione di risultati del tutto o parzialmente inesistenti;
- la Falsificazione e la manipolazione dei risultati ottenuti;
- il Plagio, inteso come appropriazione di idee e risultati altrui senza riconoscerne la paternità agli autori, ai sensi dell'art. 7 "Doveri dei docenti inerenti all'attività di ricerca" del "Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica (Codice etico di Ateneo)".

Art. 4 - Valutazione delle sospette violazioni dell'Integrità nella Ricerca Scientifica

Nel caso emergano sospetti di violazioni dei principi dell'integrità scientifica da parte di membri della comunità scientifica dell'Ateneo, il Rettore nomina tempestivamente, per tale finalità, una Commissione di indagine composta da tre esperti, di cui due esterni all'Ateneo ed uno scelto tra i professori ordinari dell'Ateneo. La Commissione è chiamata, osservando un obbligo di riserbo fino alla conclusione dell'istruttoria:

- a) a valutare entro trenta giorni se si è verificata la violazione dei principi su esposti; se la conclusione della Commissione è che non si è verificata alcuna violazione, il caso viene archiviato senza ulteriori procedure;
- b) nel caso fosse accertata la violazione, a descriverla in dettaglio e ad esprimersi sulla gravità ed entità della violazione stessa e, se possibile, sul grado di intenzionalità della stessa;
- c) a trasmettere al Rettore una relazione dettagliata.

Il Rettore trasmette alla persona sospettata di violazione la relazione della Commissione offrendo la possibilità, entro il termine di trenta giorni, di presentare le proprie controdeduzioni e tutto il materiale ritenuto utile per la propria difesa. Nel caso la persona sospettata di violazione presenti le proprie controdeduzioni, il Rettore le trasmette alla Commissione che relaziona su di esse.

Art. 5 - Sanzioni delle violazioni dell'Integrità della Ricerca Scientifica

Al termine della procedura il Rettore comunica al Senato i risultati dell'indagine. Il Senato è chiamato a deliberare sulla eventuale sanzione.

Le sanzioni devono essere congrue rispetto all'entità, alla gravità ed alla eventuale recidiva della violazione. Ferme restando le valutazioni di competenza del Collegio di Disciplina laddove sussistano violazioni disciplinari, esse possono essere una o più delle seguenti:

- richiamo formale riservato;
- richiamo formale reso pubblico sull'albo di Ateneo;
- esclusione dall'accesso ai fondi di Ateneo per la ricerca, per un periodo da un anno a tre anni;
- esclusione dalla partecipazione al Collegio dei docenti di Corsi di Dottorato di ricerca e decadenza/sospensione nel caso la persona sia membro di un Collegio, per un periodo da un anno a tre anni;
- esclusione dagli elettorati passivi nelle votazioni per il conferimento di incarichi negli Organi accademici e decadenza/sospensione dagli incarichi ricoperti, per un periodo da un anno a tre anni;
- interdizione dall'uso dell'affiliazione istituzionale sia nella presentazione di progetti che nella pubblicazione dei risultati, per un periodo da un anno a tre anni.

La deliberazione del Senato accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Nucleo di valutazione. Il Rettore provvede all'esecuzione delle deliberazioni. La documentazione relativa alla sanzione deve essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato. Le violazioni più gravi e l'eventuale recidiva vanno considerate ai fini della Valutazione interna di Ateneo prevista dalla legge 240/2010, per lo stesso periodo della sanzione.